

Spett.le **COMUNE DI CUORGNE'**
Via Garibaldi, 9
10082 CUORGNE'

SCIA – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER LA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
DA PARTE DI SOGGETTO SENZA SCOPO DI LUCRO

AI SENSI DELL' ART. 10 - COMMA 2 - L.R. 38/2006 - R.D. 20.12.1928 n° 3298 – L.R. 27.07.2011 n. 13 - L. 30/07/2010 n° 122 -

Il sottoscritto _____
nato a _____ (Prov. di _____) il _____
Cittadinanza _____ residente a _____ (Prov. di _____)
Via _____ n. _____ CAP _____
telefono _____ Codice Fiscale _____
non in proprio, ma in qualità di _____
e, come tale, in rappresentanza dell' Associazione / Ente _____
_____ - costituito in data _____ con sede in
_____ Via _____
n. _____ CAP _____ - telefono _____

SEGNALA

Che in occasione dell' evento promozionale previsto sul territorio comunale in data _____
denominato: _____

svolgerà attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nell'area ubicata in

di cui all'articolo 10 comma 2 della Legge Regionale n° 38 del 29 dicembre 2006 e s.m. e i., per la
quale è inoltrata all'A.S.L. TO 4 la prevista documentazione di notifica ai fini sanitari.

e, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 DPR 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

- che l'attività viene svolta in conformità a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitarie;
- di avere prodotto apposita notifica ai fini sanitari;
- di avere assolto degli obblighi scolastici;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni;
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4 della L.R. n. 38/2006;
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui agli artt. 11 e 92 T.U.LL.P.S;

Riguardo agli obblighi di cui all'art.12 del TULPS (istruzione dei figli) dichiara:

- di ottemperare di aver ottemperato di non essere soggetto

DATA

.....

FIRMA

.....

ALLEGATI:

- copia documento di identità personale in corso di validità;

Si informa che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti

NOTE:

Art. 10 L.R. 38/2006 così come modificato dall'art. 11 della L.R. 27 luglio 2011, n. 13.

1. In occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, sempre che il richiedente, o il delegato appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione, siano in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto, in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione, le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 non si applicano.

3. Le autorizzazioni temporanee hanno validità temporale tassativamente circoscritta al periodo di svolgimento delle manifestazioni cui fanno riferimento e sono valide con esclusivo riferimento ai locali o luoghi cui si riferiscono.

4. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali.

5. Per le autorizzazioni temporanee vige il divieto di cui all'articolo 7, comma 4.

Estratto dell'articolo 7 comma 4:

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco può, con propria ordinanza, temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

ART. 11 T.U.LL.P.S.

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

ART. 92 T.U.LL.P.S.

Oltre a quanto è previsto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

SCIA Somministrazione temporanea ass.
